

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 1 di 11

GUIDELINES

Child Safeguarding Policy

Revisione	Data	Redazione	Controllo	Approvazione
1.0	31/03/2025	MAYA RECHDANE	MARIA ELENA LATINI	CdA

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 2 di 11

CONTENUTI

1. PREAMBOLO	3
2. SCOPO E RIFERIMENTI	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. PRINCIPI GUIDA	4
5. DEFINIZIONI PRINCIPALI	4
6. STANDARD DI COMPORTAMENTO	5
7. DEFINIZIONI DELLE RESPONSABILITA'	7
8. ATTUAZIONE DELLA POLICY	7
8.1 Prevenzione	8
8.1.1 Misure relative al personale di AVSI	8
8.1.2 Misure relative alla progettazione sicura	8
8.1.3 Misure relative alle collaborazioni di AVSI con partner e fornitori di servizi	9
8.2 Segnalazione	9
8.3 Risposta	10
8.3.1 Assistenza e orientamento verso i servizi	10
8.3.2 Processo di indagine	10
9. ALLEGATI	11

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 3 di 11

1. PREAMBOLO

Nella sua visione AVSI lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del proprio valore e della propria dignità, è protagonista del proprio sviluppo integrale e di quello della propria comunità, anche nei contesti di crisi ed emergenza.

Acquisire consapevolezza del proprio valore è un percorso complesso, ma sicuramente influenzato dal modo in cui le persone circostanti guardano e si relazionano con l'individuo. Partendo da questa profonda convinzione, tutelare ogni persona con cui AVSI entra in contatto, in particolare i bambini e bambine, è un elemento fondamentale nell'attuazione della visione di AVSI. Pertanto, è richiesto a tutti i dipendenti e al personale associato di comportarsi in modo da evitare qualsiasi forma di abuso e violenza nelle relazioni con ogni minore con cui entreranno in contatto, direttamente o indirettamente. Questo rappresenta lo standard minimo richiesto da AVSI.

La Child Safeguarding (tutela dei bambini) è un percorso lungo che richiede personale responsabile, capace di identificare e mitigare i rischi di abuso specifici per i diversi progetti e attività, segnalare ogni abuso o sospetto di abuso, rispondere agli incidenti. Con questa politica, AVSI si impegna a:

- Adottare costantemente misure che garantiscano la tutela di ogni minore che entri in contatto con AVSI da qualsiasi forma di abuso e violenza.
- Apprendere da ogni segnalazione relativa alla Child Safeguarding al fine di rafforzare le attività di tutto il ciclo del programma in questo ambito.
- Collaborare con le organizzazioni partner perché adottino la stessa cultura di tutela dei minori.
- Rivedere questa policy ogni tre anni.

2. SCOPO E RIFERIMENTI

Partendo dalla profonda convinzione che tutti i minori e le minori hanno uguali diritti a essere protetti e protette da ogni forma di violenza, abuso o negligenza, maltrattamento o sfruttamento (articolo 19, Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino - UNCRC), la policy di AVSI sulla tutela dei bambini e delle bambine ha i seguenti obiettivi:

- Affermare la tolleranza zero di AVSI verso gli abusi e la violenza nei confronti dei bambini in generale, e dei bambini beneficiari dei programmi AVSI in particolare;
- Fornire indicazioni chiare sul codice di condotta da tenere con i/le minori, che ci si aspetta dai dipendenti e dal personale associato di AVSI, e sull'obbligo di segnalare qualsiasi sospetto;
- Dimostrare l'impegno di AVSI nella prevenzione, segnalazione e risposta alle problematiche legate alla Child Safeguarding, attraverso l'adozione di misure appropriate.

Questa policy è una delle policy che i dipendenti e il personale associato di AVSI sono tenuti a seguire e applicare a tutti i livelli; è quindi allineata e complementare ai doveri di AVSI verso tutti i beneficiari, espressi nei seguenti documenti di riferimento:

- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 231/2001)
- GL-DPRW-05 PSEAH - Policy per la prevenzione dello sfruttamento sessuale, degli abusi e delle molestie sessuali
- GP-DHRG-30 Whistleblowing Policy
- GL-DPRH-04 Accountability towards affected populations and stakeholders
- GP-DPRH-31 – Processo di partenariato – Modalità di Sub Granting
- GP-DPRH-34 Feedback and Complaints Mechanism for Populations
- GL-DHRR -21 Reclutamento e assunzione di nuove risorse umane
- GP-DEEM-11 Enterprise Risk Management
- GL-DAMP-03 Data Protection Policy
- GL-DSSA-01 Linee Guida Salute e Sicurezza - sedi estere
- GP-DSSA-12 Procedure Generali Salute e Sicurezza - Sedi Estere
- GL-DHRG-06, AVSI Social & Media Policy

Questi documenti definiscono il comportamento minimo atteso dallo staff di AVSI e dal personale dei partner e collaboratori nei confronti dei beneficiari e tra colleghi.

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 4 di 11

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Policy di Child Safeguarding definisce l'approccio di AVSI per prevenire e rispondere alla violenza contro i bambini. Questa policy e i suoi obblighi vincolano tutti i dipendenti di AVSI e tutto il personale associato di AVSI, indipendentemente dal loro rapporto contrattuale. Con "personale associato di AVSI", AVSI intende qualsiasi persona che svolga un compito per conto di AVSI, ossia stagisti, volontari, consulenti, fornitori di servizi, ricercatori, fotografi, giornalisti, visitatori, partner, donatori, sponsor e qualsiasi persona che rappresenti AVSI. Questa policy si applica a tutte queste persone in tutti i contesti legati al lavoro o derivanti da esso, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente di lavoro, durante e al di fuori dell'orario lavorativo. Infatti, i dipendenti e tutto il personale associato di AVSI rappresentano e/o sono identificati con l'organizzazione in ogni momento.

4. PRINCIPI GUIDA

I principi guida di questa Policy sono:

1. **Non-discriminazione e inclusione:** Questa policy richiede che tutti i dipendenti e il personale associato garantiscano la tutela di tutti/e i /le minori senza discriminazioni basate su genere, orientamento sessuale, età, disabilità, nazionalità, status di immigrazione o qualsiasi altro motivo.
2. **Partecipazione dei bambini:** Questa policy promuoverà attivamente la partecipazione dei bambini nel riconoscere l'abuso e nell'individuare modalità sicure, in ogni contesto, per segnalarlo. Questo principio è anche allineato con il principio di **Responsabilità nei confronti delle persone coinvolte (AAP)**, che offre ai bambini la possibilità di segnalare comportamenti percepiti come inappropriati perpetrati dai dipendenti e dal personale associato di AVSI.
3. **Miglior interesse del minore** (art. 3.1 UNCRC): Questa politica garantirà che tutte le azioni relative alla tutela dei bambini siano valutate tenendo conto del miglior interesse del minore nel modo in cui vengono affrontate. L'assistenza per i bambini vittime/sopravvissuti ad abusi sarà **conforme all'approccio centrato sulla persona, in cui la sicurezza, la riservatezza¹, il rispetto e la non discriminazione sono principi fondamentali.**
4. **Responsabilità condivisa** si riferisce al riconoscimento del fatto che più individui, dipartimenti e livelli di un'organizzazione, nonché i suoi partner esterni e ogni altro attore interessato hanno tutti un ruolo da svolgere nel proteggere i bambini da qualsiasi rischio o danno, richiedendo uno sforzo coordinato tra tutte le parti coinvolte.

5. DEFINIZIONI PRINCIPALI

Nella presente policy, AVSI definisce un bambino/a come ogni essere umano al di sotto dei 18 anni.

Sono inoltre adottate le seguenti definizioni, conformi principalmente ai Child Protection Minimum Standard in Humanitarian Action dell'Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (CPMS, 2019²):

Protezione dei bambini e delle bambine: Nell'ambito dell'azione umanitaria, la protezione dei bambini riguarda la prevenzione e la risposta ad abusi, negligenza, sfruttamento e violenza nei confronti dei bambini e bambine. A livello internazionale, la protezione dei bambini si riferisce agli interventi finalizzati a rafforzare leggi, politiche e sistemi progettati per tutelare i bambini nel contesto del loro paese, della famiglia e della comunità.

Child Safeguarding - tutela dei minori: La responsabilità delle organizzazioni di garantire che il proprio personale, le proprie operazioni e i propri programmi non arrechino danno ai bambini. Ciò include politiche, procedure e pratiche volte a prevenire che i bambini siano danneggiati dalle organizzazioni, nonché le azioni da intraprendere per rispondere e indagare quando si verifica un danno.

Abuso: Un atto deliberato con effetti concreti o potenziali negativi sulla sicurezza, il benessere, la dignità e lo sviluppo del/la minore. Si tratta di un atto che avviene nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

Maltrattamento: Qualsiasi azione, compreso il mancato intervento, che comporti danno, potenziale danno o minaccia di danno a un/a minore. Il termine maltrattamento è comunemente utilizzato come termine che copre il significato sia di abuso che di negligenza.

¹Quando si lavora con i bambini, esistono limiti alla riservatezza che devono essere spiegati in modo chiaro ai bambini e ai loro caregiver. Tali limiti comprendono la necessità di proteggere la sicurezza fisica ed emotiva del bambino e di fornire assistenza immediata (*Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. (Anno di pubblicazione). Child Protection Minimum Standards in Humanitarian Action, 2019*)

² https://alliancecpha.org/en/CPMS_home

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 5 di 11

Violenza contro i bambini: Tutti gli atti che implicano l'uso intenzionale di potere o forza verbale o fisica, minacciata o effettiva, contro un/una minore o contro un gruppo di bambini/e, che causano o hanno un'alta probabilità di causare danni reali o potenziali alla sicurezza, al benessere, alla dignità e allo sviluppo del/la minore o dei/delle minori.

Negligenza: La mancanza intenzionale o non intenzionale di un genitore o tutore/tutrice – individuo, comunità o istituzione (compreso lo Stato) con una chiara responsabilità, per consuetudine o legge, per il benessere del minore – nel: (a) proteggere il minore da danni reali o potenziali alla sua sicurezza, benessere, dignità e sviluppo, o (b) soddisfare i diritti del minore alla sopravvivenza, sviluppo e benessere, quando hanno la capacità, le abilità e le risorse per farlo.

Maltrattamento emotivo: Il maltrattamento che causa danno al benessere psicologico o emotivo del minore. Viene anche chiamato maltrattamento psicologico.

Sfruttamento: Quando un individuo in una posizione di potere e/o fiducia approfitta o tenta di approfittare di un/a minore per il proprio beneficio personale, vantaggio, gratificazione o profitto. Questo beneficio personale può assumere diverse forme: fisica, sessuale, finanziaria, materiale, sociale, militare o policy.

Violenza sessuale contro minori: Qualsiasi forma di attività sessuale con un/una minore da parte di un adulto o di un/a altro/a minore che ha potere su di lui/lei. La violenza sessuale include sia attività che comportano contatto fisico sia quelle senza contatto fisico.

Sfruttamento sessuale: Qualsiasi abuso effettivo o tentato di una condizione di vulnerabilità, di uno squilibrio in termini di potere o fiducia, per scopi sessuali, inclusi, ma non limitati a, trarre profitto monetario, sociale o politico dallo sfruttamento sessuale altrui.

Abuso sessuale: Intrusione fisica effettiva o minacciata di natura sessuale, sia con violenza che in condizioni di disuguaglianza o coercizione.

Inoltre, per AVSI, come indicato nella Policy PSEAH di AVSI, l'abuso sessuale include anche l'abuso sessuale non fisico e online (come l'esposizione a pornografia, testi, immagini, richieste di fotografie sessualizzate, ecc.).

Abuso fisico: L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l'abuso fisico sui un/a minore come l'uso intenzionale di forza fisica contro un bambino/a che comporta – o ha un'alta probabilità di comportare – danni per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del/la minore. Questo include colpire, picchiare, calciare, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare e soffocare. Molta violenza fisica contro i bambini in ambito familiare viene inflitta con lo scopo di punire (OMS).

6. STANDARD DI COMPORTAMENTO

I bambini acquisiscono consapevolezza del proprio valore attraverso il modo in cui le persone li guardano, si relazionano con loro e si comportano nei loro confronti. **I dipendenti e il personale associato di AVSI devono essere sempre consapevoli della propria responsabilità** in questo senso, trasmettendo rispetto e sicurezza in ogni contatto diretto o virtuale con i bambini, mantenendo confini appropriati e professionali in ogni interazione.

Pertanto, i dipendenti e il personale associato di AVSI devono:

- **Essere sempre chiaramente identificabili** come personale di AVSI o personale associato quando si relazionano con minori.
- **Trattare i dati personali dei/delle minori, comprese le foto e i video, in modo etico.** Prima di raccogliere dati, scattare o condividere o pubblicare immagini o video di minori incontrati/e in attività professionali, devono ottenere il consenso scritto esplicito del/la tutore/tutrice, assicurarsi di preservare la dignità del/la minore, garantire la protezione dei dati personali³. Inoltre, è vietato fotografare i bambini beneficiari ad uso personale.
- **Predisporre e mantenere gli spazi fisici in cui i bambini sono accolti, sicuri** e protetti e liberi da rischi
- **Mantenere relazioni con i/le minori coinvolti/e nei progetti e nelle attività libere da qualsiasi tipo di violenza e abuso.** Questo implica anche l'intervento tempestivo e proattivo per prevenire l'uso di linguaggio inappropriato (come imprecazioni e linguaggio sessualizzato) e comportamenti violenti.
- **Trattare tutti/e i/le bambini/e in modo uguale**, evitando discriminazioni, favoritismi o trattamenti preferenziali. Non intraprendere azioni che possano far vergognare, umiliare, sminuire o degradare i/le minori, o perpetuare qualsiasi forma di abuso emotivo.

³ A tal proposito, tutti i dipendenti e il personale associato di AVSI sono tenuti a rispettare rigorosamente le "Linee guida di comunicazione AVSI" (2021), la "Politica sui social e media" (GL-DHRG-06) e la "Politica di protezione dei dati" (GL-DAMP-03)

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 6 di 11

- **Prestare estrema attenzione nei contatti fisici con i/le minori**, assicurandosi che le proprie azioni non possano essere fraintese dal/la minore o da altri. Essere consapevoli di come il contatto fisico possa essere percepito e se il modo in cui è agito sia un'espressione appropriata di saluto, cura, attenzione o di celebrazione relativamente al contesto culturale.
- **Interagire con i bambini in modo sicuro e mantenendo sempre relazioni appropriate e professionali.** È vietato qualsiasi tipo di comunicazione che vada oltre il proprio ruolo professionale. Anche la comunicazione attraverso messaggi o online, inclusi i social media, deve essere strettamente legata alle attività di progetto. È vietato aggiungere come amici sui social media, minori conosciuti/e tramite AVSI.
- Mantenere un'interazione strettamente professionale tra colleghi di fronte ai/alle minori, nella consapevolezza della propria responsabilità di **trasmettere l'immagine di un modello positivo**. Similmente, trattare i tutori/le tutrici dei/delle minori con il massimo rispetto.
- **Incoraggiare l'autonomia dei bambini.** Se, per qualsiasi motivo, i dipendenti e il personale associato di AVSI devono assistere o svolgere compiti personali per i/le minori (come ad esempio accompagnare un/a minore in bagno; aiutarlo/a vestirsi/svestirsi), deve essere rinforzata la supervisione del personale. Il contatto fisico deve sempre essere non sessuale, appropriato e non deve avvenire in privato.
- **Organizzare gli incontri individuali di progetto con i/le minori in aree dove l'interazione possa essere osservata** da altri, o in una stanza con la porta aperta, con la precauzione che un altro membro dello staff o supervisore sia informato dell'incontro. Non deve essere fornito alcun trasporto individuale a un/una minore, salvo in caso di emergenza e in tal caso con autorizzazione esplicita del personale competente. In caso di attività residenziali per minori, è assolutamente vietato condividere con loro la stanza o dormire nello stesso letto. I minori beneficiari dei programmi di AVSI non devono mai essere invitati/e in una residenza privata.

I dipendenti e il personale associato di AVSI sono già stati informati, attraverso la politica AVSI PSEAH, che **l'attività sessuale con i bambini (persone sotto i 18 anni di età) è proibita**, indipendentemente dall'età legale o del consenso nel contesto locale. Un errore di valutazione riguardo all'età del/la minore non costituisce una giustificazione.

Inoltre, ai dipendenti e al personale associato di AVSI è **severamente vietato**:

- **Palpeggiare, tenere in braccio, baciare, abbracciare o toccare i bambini in modo inappropriato o culturalmente insensibile**, e indipendentemente dal fatto che il/la minore e/o la sua famiglia abbiano dato il consenso. Non si devono altresì suggerire o incoraggiare comportamenti, relazioni o infatuazioni inappropriate.
- **Esporre deliberatamente i/le minori a qualsiasi attività o materiale sessuale.**
- **Contrarre matrimonio o entrare in un'unione simile o in qualsiasi relazione intima con un/a minore**, indipendentemente dal fatto che il/la minore e/o la sua famiglia abbiano dato il consenso.
- **Partecipare a qualsiasi forma di sfruttamento e abuso che avvenga digitalmente** tramite l'uso di computer, telefoni mobili, videocamere digitali o altri dispositivi elettronici o mezzi, inclusi l'accesso, la visione, il download, la produzione, il consumo o la partecipazione a qualsiasi atto associato a materiale di abuso sessuale infantile (CSAM).

La politica PSEAH di AVSI stabilisce inoltre che *“È vietato lo scambio di denaro, lavoro, beni o servizi in cambio di sesso, compresi favori sessuali o altre forme di comportamento umiliante, degradante o di sfruttamento”*. Ciò include lo scambio dell'assistenza destinata ai/alle minori beneficiari/e. Inoltre, nel quadro della prevenzione di comportamenti che possano favorire lo sfruttamento:

- **È vietato ai dipendenti e al personale associato di AVSI, impiegare un/a minore come servitore domestico o comunque sfruttare economicamente i/le minori** o coinvolgerli/e in attività lavorative, anche se la legislazione nazionale sul lavoro consente ai/alle minori sotto i 18 anni di lavorare.

Infine, i dipendenti e tutto il personale associato di AVSI hanno **l'obbligo di segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di violazione della presente policy** da parte di un collega, attraverso i meccanismi di segnalazione stabiliti AVSI. L'obbligo di segnalazione si applica anche quando la violazione sia commessa da un dipendente che lavora per un'altra organizzazione.

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 7 di 11

7. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

La policy di Child Safeguarding definisce le responsabilità dello staff e del personale associato di AVSI in merito all'impegno di tolleranza zero verso la violenza, in tutte le sue forme, nei confronti dei bambini, come segue:

Staff AVSI e personale associato	<p>Lo staff AVSI e il personale associato sono sempre tenuti a rispettare il disposto di questa Policy e sono tenuti a segnalare qualsiasi sospetto, preoccupazione o informazione di cui siano venuti a conoscenza relativamente ad abusi sui minori commessi da parte di colleghi attraverso il canale di segnalazione designato (sezione 8.2). Al momento della firma del contratto, tutto lo staff e il personale associato dichiarano di aver letto, compreso e accettato la clausola relativa alla policy di Child Safeguarding (ove applicabile, Allegato 1-GL09).</p> <p>Tutto lo staff AVSI e il personale associato sono tenuti a partecipare alla formazione obbligatoria sulla Child Safeguarding Policy e alle azioni di sensibilizzazione a sostegno della diffusione dei materiali inerenti, tra i beneficiari. Sono responsabili di identificare e mitigare/prevenire i rischi inerenti alla Child Safeguarding legati alle attività implementate nei progetti. Se opportuno e quando richiesto, viene loro chiesto di partecipare alle indagini sulle segnalazioni.</p>
Managers	<p>Tutti i manager di AVSI (dipartimento programmi, operazioni e focal point) hanno la responsabilità di dare l'esempio, dimostrando tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza contro i minori, attraverso una leadership coerente e costante. Devono inoltre garantire che tutto lo staff AVSI e il personale associato siano consapevoli dei loro obblighi ai sensi della presente Policy.</p>
Child protection & girls and women empowerment Unit (DPRW)	<p>L'Unità DPRW ha la responsabilità di aiutare i Rappresentanti Paese e i Dipartimenti delle Risorse Umane locali a identificare i Safeguarding Focal Point, formarli, monitorare il loro lavoro riguardo alla Child Safeguarding Policy e alla PSEAH e sostenerli nelle loro responsabilità e nei relativi doveri.</p>
Dipartimento Delle Risorse Umane (DHRG)	<p>Il Dipartimento Risorse Umane a livello di sede centrale e negli uffici nazionali di AVSI è responsabile di tutte le misure e le procedure dettagliate nella sezione 8.1.1.</p>
Safeguarding Focal Point	<p>Il Safeguarding Focal Point è una o più persone nominate in ciascun Paese in cui AVSI opera. È responsabile della formazione e della sensibilizzazione del personale e di altri soggetti sulla policy di Child Safeguarding, riceve le segnalazioni di accuse di abuso sui minori e coordina la risposta relativa all'assistenza e al referral, riporta le segnalazioni al Whistleblowing Committee e si coordina con altri attori rilevanti sulla Child Safeguarding (Job description del Safeguarding Focal Point, Allegato 2-GL09).</p>
Dipartimento di Comunicazione (DCOG)	<p>Il Dipartimento di Comunicazione supporta l'Unità DPRW e i Focal Point nello sviluppo di materiali di comunicazione adattati ai minori, relativi alla Child Safeguarding Policy. Sarà responsabile di garantire che tutti i contenuti relativi ai minori pubblicati per conto di AVSI rispettino gli standard minimi di Child Safeguarding così come indicato nelle "Linee guida per la comunicazione" di AVSI.</p>
Dipartimento MEAL nei Paesi	<p>Il dipartimento MEAL è responsabile dell'implementazione di un Meccanismo di Feedback e Reclami (FCM) a misura di bambino/a, nei casi in cui i/le bambini/e siano beneficiari diretti di un progetto, permettendo loro di essere protagonisti attivi nell'attuazione dei progetti e delle attività. Poiché i reclami di abuso sui minori sono sensibili e potrebbero essere ricevuti anche dall'FCM, è necessaria una stretta collaborazione tra il dipartimento MEAL e il Safeguarding Focal Point.</p>
Whistleblowing Committee	<p>Al Whistleblowing Committee, come da Whistleblowing Policy, è affidata la gestione dei canali di segnalazione e quindi la ricezione, l'indagine e la gestione delle segnalazioni.</p>

8. ATTUAZIONE DELLA POLICY

Una Child Safeguarding Policy efficace richiede un approccio organizzativo completo, che includa l'ambito programmatico, operativo e amministrativo, compreso l'ambiente digitale. A tal fine vengono esplicitati i diversi ambiti organizzativi di lavoro presentando, per ciascuno, adeguate misure adottate per le fasi di prevenzione, reporting e risposta. Questo quadro è approvato dalla sede centrale di AVSI e applicato in tutte le sedi paese in cui AVSI opera.

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 8 di 11

8.1 Prevenzione

8.1.1 Misure relative al Personale di AVSI

Il personale AVSI deve aderire pienamente all'impegno di AVSI per la tolleranza zero verso la violenza sui minori. A tal fine, il dipartimento Risorse Umane adotterà le seguenti misure per garantire la prevenzione di qualsiasi forma di violenza sui bambini in ogni fase del ciclo di vita del dipendente all'interno di AVSI.

Prima della selezione del personale

L'impegno di AVSI nei rispetti della Child Safeguarding è espresso fin dalla prima opportunità di contatto con l'organizzazione nella descrizione delle nuove posizioni lavorative sulle inserzioni di reclutamento. Le descrizioni di ogni ruolo o mansione includono una dichiarazione sulle responsabilità relative alla posizione o al ruolo per rispettare i requisiti della politica di Child Safeguarding dell'organizzazione.

Selezione del personale

- Durante il colloquio, almeno per le posizioni che comportano un contatto diretto con i/le minori o che prevedono l'accesso alle informazioni loro relative, si discuterà della Child Safeguarding, della comprensione da parte del candidato dei doveri che ne derivano e dell'impegno di AVSI in questo ambito.
- Verrà effettuato un controllo del casellario giudiziale, ove possibile.
- Avendo AVSI aderito all'*Inter-Agency Misconduct Scheme (MDS, Sistema di regolamento Comune per i Comportamenti Scorretti tra le Agenzie)*, il dipartimento HR verificherà con i datori di lavoro precedenti eventuali problematiche dei candidati selezionati relative, su un periodo di almeno cinque anni precedenti alla richiesta (si veda la GP-DHRR -21 Reclutamento).
- Il nuovo personale riceve una mail di benvenuto in cui viene ricordato di aver preso visione e di aver accettato la Child Safeguarding Policy, la PSEAH Policy, il Codice Etico e tutte le politiche di AVSI in vigore. I dipendenti firmano il contratto che include la clausola di dichiarazione di avvenuta lettura e impegno al rispetto delle politiche stesse. Nei casi in cui l'infrastruttura digitale o l'accesso ai device non supporti queste pratiche, una copia cartacea della Child Safeguarding Policy e della PSEAH Policy è condivisa con il personale e firmata. Tali documenti saranno conservati nel fascicolo di ciascun dipendente presso il dipartimento HR.

Inserimento del personale e formazione

La Child Protection and Girls and Women Empowerment Unit (DPRW) presso la sede centrale di AVSI, in collaborazione con il Dipartimento delle Risorse Umane, è responsabile della progettazione di tutte le seguenti attività:

- Un briefing sulla Child Safeguarding Policy nell'ambito del programma di orientamento per il personale di nuova assunzione
- Una formazione obbligatoria sulla policy per tutto il personale di nuova assunzione.
- Una sessione di aggiornamento annuale per tutto il personale.

L'Unità formerà i Safeguarding Focal Point in ciascun paese in cui AVSI opera; i Safeguarding Focal Point in ogni paese, formeranno tutto il personale, secondo un piano di formazione concordato e condiviso. Un elenco delle presenze a questi corsi di formazione viene compilato su Dynamics (un sistema di tracciamento online) e la presenza è registrata nel fascicolo individuale di ogni staff.

Valutazione del personale

L'aderenza alla Child Safeguarding Policy è considerata parte integrante nel processo di valutazione di tutto il personale AVSI. Il Dipartimento delle Risorse Umane è responsabile di garantire che gli obiettivi fissati per ciascuno includano l'aderenza a tutte le procedure e politiche di AVSI.

8.1.2 Misure relative alla progettazione sicura di AVSI

È necessario progettare programmi sicuri in qualsiasi settore e progetto. La prima responsabilità ricade sul livello della stesura delle proposte; a tal fine, durante la fase di progettazione, è fondamentale includere una valutazione dei rischi per la tutela dei minori, che si baserà sul processo di gestione dei rischi aziendali (eseguito mediante autovalutazione su base annuale durante il terzo trimestre).

Oltre alle definizioni delle responsabilità (capitolo 7), durante la fase di implementazione, il team di progetto (e in particolare i responsabili) si assicurerà dell'attuazione delle seguenti azioni:

- In coordinamento con il Dipartimento delle Risorse Umane, verificare che tutto il personale del progetto abbia ricevuto formazione o aggiornamento sulla Child Safeguarding.

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 9 di 11

- Per l'impiego di fornitori di servizi, in particolare quelli che avranno contatti diretti con i bambini beneficiari del progetto, e per la gestione di eventuali visitatori, è fondamentale garantire che essi conoscano e aderiscano alla politica di Child Safeguarding, rispettandola in ogni interazione e comunicazione con i bambini durante la visita. L'accesso ai beneficiari dovrà essere sempre supervisionato
- Prendere provvedimenti in modo appropriato, sicuro e conforme agli standard riguardo a sospetti o casi di abuso minorile che emergono all'interno della comunità, che non siano legati ai programmi o alle operazioni di AVSI e che pertanto non costituiscono una violazione di questa Policy.
- Prevedere piani di progetto che includeranno attività di sensibilizzazione sulla Child Safeguarding per i beneficiari/membri della comunità, compresa l'elaborazione tempestiva di materiale a tal riguardo.
- Inserire nella pianificazione di progetto la ricerca del consenso dei genitori o del caregiver per la partecipazione dei bambini alle attività e ottenere il consenso da caregiver e bambini prima di scattare foto e/o video. Conservare questi consensi formali in un luogo sicuro e assicurarsi di distruggerli quando non sono più necessari.
- Ovunque possibile, includere nel budget del progetto linee di finanziamento per la formazione, la comunicazione e l'attuazione della Child Safeguarding Policy.
- Introdurre progressivamente nel quadro di monitoraggio almeno due indicatori legati a Child Safeguarding: uno legato alla prevenzione (ad esempio: Numero di beneficiari raggiunti attraverso attività di sensibilizzazione su Child Safeguarding) e uno per la risposta (ad esempio: numero di segnalazioni legati a Child Safeguarding inviati al Whistleblowing Committee che ricevono risposta entro sette (7) giorni, disaggregati per età, sesso e tipo di segnalazione).
- Ovunque applicabile, durante la fase di chiusura progetto, documentare le lezioni apprese relative a Child Safeguarding e condividerle con il Dipartimento delle Risorse Umane e l'Unità DPRW.

8.1.3 Misure relative alle collaborazioni di AVSI con partner e fornitori di servizi

AVSI si impegna per una tolleranza zero verso la violenza sui minori e si aspetta che tutti i suoi partner e collaboratori condividano questo stesso impegno. Per questo motivo, le clausole sulla Child Safeguarding sono incluse in tutti gli accordi contrattuali. Il rispetto e i comportamenti di attenzione all'ambito Child Safeguarding di tutti i potenziali partner e collaboratori saranno oggetto di valutazione e in base alle esigenze riscontrate verranno fornite formazione e sviluppo di competenze specifiche riguardo a Child Safeguarding.

I potenziali partner di implementazione saranno valutati sulla loro capacità di Child Safeguarding durante il processo di screening preliminare/dovuta diligenza (GP-DPRH-31). Formazione e rafforzamento di capacità saranno concordati e forniti in base ai risultati di questo processo.

I fornitori di servizi sono tenuti a rispettare tutte le politiche di AVSI, inclusa la policy di Child Safeguarding di AVSI. La natura del servizio da fornire, il contesto, la possibilità di avere contatti diretti con i minori beneficiari di AVSI, la durata dell'interazione con i minori, la capacità di assicurare continuata supervisione diretta dell'erogazione del servizio da parte di AVSI saranno oggetto di una valutazione del rischio in una prospettiva di Child Safeguarding. Sulla base dei risultati di tale valutazione, potrebbe essere richiesto ai fornitori di seguire una specifica formazione incentrata sul codice di condotta verso i minori come da Sezione 6 (a titolo di esempio non esaustivo si considerino, lavori di costruzione o ristrutturazione di edifici, servizi di trasporto di minori verso e da attività di progetto, servizi di formazione non erogati da AVSI etc.).

8.2 Segnalazione

La segnalazione di un'accusa è un passo importante, oltre a rappresentare un obbligo. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione da parte di un dipendente di AVSI o del personale associato costituisce una violazione della presente policy e può risultare in un comportamento sanzionabile.

I canali di segnalazione devono garantire la possibilità di effettuare segnalazioni sicure e confidenziali sia da parte del personale che delle comunità di intervento. Qualsiasi persona che segnali in buona fede⁴ un sospetto o un'accusa di child safeguarding sarà protetta da qualsiasi forma di ritorsione.

Inoltre, a chiunque effettui una segnalazione sarà garantita la protezione della propria identità e dei suoi dati personali come stabilito dalla Whistleblowing Policy e dalla Policy per la Protezione dei Dati e loro relative procedure. Non verrà effettuato alcuno scambio di informazioni personali, compresi dati identificativi, senza il consenso della persona interessata.

⁴ Si considerano segnalazioni in buona fede quelle effettuate dalla persona segnalante nella ragionevole convinzione, fondata su specifici elementi di fatto, che la condotta illecita si sia verificata, sulla base delle informazioni disponibili al momento della segnalazione stessa, anche se queste non fossero successivamente corroborate dall'indagine.

Sono, invece, considerate segnalazioni in mala fede quelle che risultino prive di fondamento e fatte al mero scopo di arrecare un danno ingiusto nei confronti della persona segnalata.

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 10 di 11

I canali di segnalazione saranno diversi a seconda del profilo del segnalante:

- **Profilo 1:** Staff di AVSI o personale associato che è stato testimone di una cattiva condotta relativa alla Child Safeguarding o ha ricevuto una denuncia da parte di una vittima/sopravvissuto/a o da un membro della comunità.

La segnalazione in tutti questi casi è un obbligo e deve essere effettuata direttamente al Whistleblowing Committee tramite i canali identificati dalla Whistleblowing Policy. Nell'unico caso in cui tali canali di segnalazione non siano accessibili, il/i Safeguarding Focal Point nel paese potrà/potranno assistere il segnalante nella presentazione della denuncia.

Una volta ricevuta la denuncia da parte del Comitato Whistleblowing, le informazioni verranno condivise con il Safeguarding Focal Point nel paese interessato nel rispetto del principio cd. "need to-know", ossia nei limiti del necessario per lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento degli scopi della presente procedura.

- **Profilo 2:** Beneficiari e membri della comunità.

- a. La denuncia deve essere effettuata attraverso i canali previsti dalla Whistleblowing Policy.
- b. Le denunce possono essere fatte anche attraverso uno o più canali identificati nel paese dal dipartimento MEAL in consultazione con la comunità; questi canali possono essere specifici per il Child Safeguarding o integrati in un Meccanismo di Feedback e Reclami (FCM) adattato ai minori, se in vigore. In questo caso, la denuncia di Child Safeguarding verrà indirizzata esclusivamente al Safeguarding Focal Point, il quale è tenuto a trasmetterla tempestivamente al Whistleblowing Committee tramite i canali stabiliti dalla Whistleblowing Policy. La configurazione e l'accessibilità di questi canali dovrebbe privilegiare al massimo l'inclusività (cap 6.1 GP-DPRH 34).

Inoltre, una volta ricevuta un'accusa correlata a Child Safeguarding, il Safeguarding Focal Point assicurerà che il Rappresentante del Paese informi il donatore in conformità con i requisiti specifici di ciascun donatore.

8.3 Risposta

La risposta avviene a due livelli:

1. supporto alla vittima/sopravvissuta/o: assistenza e orientamento verso i servizi;
2. conduzione dell'indagine.

La vittima/sopravvissuta/o ha diritto a ricevere assistenza, indipendentemente dal fatto che alla denuncia faccia seguito un'indagine. L'assistenza sarà assicurata a prescindere dall'esito dell'indagine.

8.3.1 Assistenza e orientamento verso i servizi (referral)

Il/i Safeguarding Focal Point nominato/i in ciascuna sede di AVSI di un determinato paese è/sono la/e persona/e responsabile/i dell'assistenza alla vittima/sopravvissuta/o, previo suo consenso:

- Quando la denuncia viene ricevuta attraverso la Piattaforma Whistleblowing a livello centrale, il Whistleblowing Committee darà al Focal Point le informazioni strettamente necessarie per sostenere la vittima/sopravvissuta/o.
- Quando la denuncia viene ricevuta attraverso un canale FCM a livello nazionale, il Safeguarding Focal Point sarà informato dall'Unità di Accountability.

Il Safeguarding Focal Point, formato su come orientare in modo sicuro e confidenziale i casi di protezione dei minori verso i servizi di assistenza, assicurerà il proprio intervento entro 48 ore. È sua responsabilità contattare la vittima/sopravvissuta/o e ottenere il suo assenso e consenso e quello del caregiver per ricevere assistenza, valutarne le necessità e indirizzarla/lo verso i servizi necessari.

Nel caso in cui non siano disponibili fornitori di servizi nella zona per assistere la vittima/sopravvissuto, AVSI assumerà la responsabilità di garantire i servizi necessari attraverso le sue risorse interne.

Il Safeguarding Focal Point è l'unica persona incaricata di comunicare con la vittima/sopravvissuta/o e il suo/a caregiver riguardo all'assistenza.

8.3.2 Processo di Indagine

Tutte le denunce devono essere esaminate e trattate, tuttavia non tutte richiederanno un processo di indagine formale. Il Whistleblowing Committee determinerà se:

- la segnalazione costituisce una potenziale violazione della Child Safeguarding policy di AVSI.
- vi siano identificati una vittima e un soggetto dell'accusa/sospetto.

	Child Safeguarding Policy	GL-DPRW -09
		Rev. 01 – 31/03/2025
		Pag. 11 di 11

- siano necessarie ulteriori informazioni per determinare uno dei punti sopra citati.

Il Whistleblowing Committee sarà responsabile di condurre l'indagine circa la denuncia ricevuta. L'obiettivo principale dell'indagine è raccogliere informazioni che sostanzino o refutare l'accusa di violazione della Child Safeguarding policy.

Il Whistleblowing Committee può richiedere l'assistenza del segnalante e/o di altre persone selezionate, compreso il Safeguarding Focal Point, nella partecipazione all'indagine. Il Committee chiederà sistematicamente alle persone che partecipano all'indagine di firmare la Dichiarazione di impegno alla riservatezza nell'ambito delle indagini di Child Safeguarding (Allegato 3-GL09). Il Committee fornirà al segnalante una conferma formale per comunicare che l'accusa è in fase di trattamento. In conformità al principio di riservatezza, alcune informazioni potrebbero non essere divulgate al soggetto dell'accusa.

Alla fine del processo di indagine, le denunce confermate comporteranno provvedimenti disciplinari coerenti; infatti, qualsiasi dipendente di AVSI che sia stato ritenuto colpevole di Child Safeguarding dovrà rispettare le misure disciplinari previste.

Un diagramma di flusso (Allegato 4-GL09), con tutti i punti procedurali per avviare un'indagine e l'assistenza alle vittime a seguito di una denuncia di Child Safeguarding si trova qui sotto. Tale documento deve essere contestualizzato in ciascun paese, in collaborazione con il Safeguarding Focal Point della sede centrale.

La presente GUIDELINE annulla e sostituisce:

- *Norma DIGE 3/2017 e sua revisione del 27/3/2020 CHILD SAFEGUARDING POLICY*

9. ALLEGATI

- Annex 1-GL09 Firmatari AVSI Child Safeguarding Policy
- Annex 2-GL09 Job Description Safeguarding Focal Point
- Annex 3-GL09 Dichiarazione di Riservatezza per indagini Child Safeguarding
- Annex 4-GL09 Diagramma di flusso per segnalazioni Child Safeguarding